

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO LABOLLA E DELLA SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASSINA NUOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 36 del 12.5.2016 deliberava il rinnovo della convenzione per l'adesione al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest fino al 31.12.2030 approvando, nel contempo, lo schema di Convenzione e del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile denominata Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO);

- l'art. 1 dello Statuto prevede, al comma 2.1, che *l’Azienda svolge un ruolo di supporto (professionalità, studi, spazi-ambiti di confronto e preparazione delle decisioni) alla programmazione culturale spettante agli Enti aderenti, sia a livello individuale della singola Amministrazione sia a livello collettivo e integrato;*

- al comma 2.2 prevede che il CSBNO operi nei *seguenti segmenti: Biblioteche, Attività culturali, Musei, Archivi, Beni culturali e ambientali;*

- al comma 3.1. a) prevede *la gestione diretta delle Biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali;*

- al comma 3.2. c) prevede *la gestione di strutture destinate ad attività culturali, spettacoli e attività di intrattenimento quali i teatri;*

- l'art. 14 della convenzione definisce la possibilità di affidare a CSBNO, mediante contratti di servizio individuali da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, la realizzazione di specifici servizi o attività, compresi tra quelli di competenza di CSBNO, di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;

Visto il “Contratto di servizio per la gestione delle attività operative connesse alla gestione de LaBolla Teatro e di altre attività culturali del Comune di Bollate” approvato con det. 1075 del 15/11/2019 con cui il Comune di Bollate ha affidato a CSBNO la gestione operativa del progetto e delle attività che si realizzeranno negli spazi del Teatro LaBolla e dato atto che la collaborazione con CSBNO, particolarmente positiva sia sul piano operativo gestionale che su quello amministrativo, è in scadenza il 31/12/2021;

Visto il piano economico allegato (All. 2) per la gestione de LaBolla Teatro e delle attività relative al triennio 2022-2024;

Visto il contratto approvato con determina 281 del 07/04/2021 per la gestione integrata della Biblioteca di Cassina Nuova e dato atto che la collaborazione con CSBNO è stata particolarmente positiva ed è in scadenza il 31/12/2021;

Ritenuto opportuno quindi rinnovare la collaborazione con CSBNO affidando allo stesso la gestione operativa e delle attività che si realizzeranno negli spazi de LaBolla Teatro per il triennio 2022/2024 e il supporto alla gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca di Cassina Nuova per il triennio 2022/2024;

Ritenuto opportuno inoltre affidare a CSBNO anche la gestione della manutenzione ordinaria e delle verifiche periodiche relative agli impianti, nonché delle pulizie del Teatro LaBolla;

Vista la relazione di congruità economica (All. 3), da cui emerge la convenienza economica dell'affidamento all 'Azienda Speciale Consortile dei servizi sopra indicati;

Visto il contratto di servizio “Affidamento del servizio di gestione del Teatro LaBolla, della sede decentrata della Biblioteca Comunale Cassina Nuova”, parte integrante del presente atto (All. 1), dando atto che:

- la spesa per la gestione del Teatro LaBolla è pari ad € 211.386,00 per ciascun anno;
- la spesa per la gestione della sede decentrata della Biblioteca Comunale Cassina Nuova è pari ad € 37.912,31 per ciascun anno;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) Di approvare il contratto di servizio allegato, parte integrante del presente atto (All. 1), con il CSBNO, affidando allo stesso la gestione operativa e delle attività che si realizzeranno negli spazi de LaBolla Teatro e il supporto alla gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca di Cassina Nuova.

2) Di dare atto che con successivo atto determinativo si provvederà ad acquisire i relativi impegni e accertamenti.

3) Di dare atto che gli allegati parte integrante del presente atto sono i seguenti:

- All. 1 - Contratto di servizio 2022/2024
- All. 2 - Piano economico preventivo LaBolla Teatro 2022/24
- All. 3 - Relazione di congruità Csbno

Successivamente, vista l'urgenza, data dall'imminente avvio della stagione teatrale 2022 e per consentire il proseguimento del servizio bibliotecario a Cassina Nuova, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014 è stata aumentata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
- b) con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n. 14 del 6/03/2017, n. 1 del 26/02/18, n. 7 dell'11/02/19, n. 61 del 20/12/19 e n. 8 del 29/03/2021 è stata confermata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale allo 0,8%;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Ritenuto necessario per garantire i servizi confermare l'aliquota dello 0,8% anche per l'esercizio 2022;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota "opzionale" dell'Addizionale Comunale da applicarsi all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8%;
- 2) di confermare l'esenzione, per l'anno 2022, dall'imposizione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i contribuenti i cui redditi complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non siano superiori a 10.000,00 (diecimila) euro;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, ai fini dell'approvazione del bilancio entro i termini previsti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, con l'articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27/12/19 n. 160 (legge di Bilancio) sono stati abrogati, con decorrenza 1/01/2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C., comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 738 - 783, della legge 27/12/19 n. 160, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 3 del 10/02/2020, con cui è stata approvata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi 738 - 783, legge n. 160/19, con il relativo regolamento applicativo e le aliquote per l'anno 2020;

Vista la delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2021, con cui sono state approvate le aliquote IMU anno 2021;

Dato atto che il Comune deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006;

Ritenuto di confermare le aliquote del 2021 anche per l'esercizio 2022;

Considerato che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce"), sono esenti per legge dall'imposizione ai fini IMU dal 1° gennaio 2022, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, e che il Comune di Bollate li sottoponeva a tassazione con aliquota azzerata già dal 1° gennaio 2020 per propria espressa scelta amministrativa, come prevedeva la normativa in materia;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, con cui si dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'articolo sopra citato, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/19, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle medesime;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto Portale;

Rilevato che, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1 legge n. 160/19, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre

del medesimo anno: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli e voti contrari.

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2022 relative all'imposta municipale propria (IMU):
 - a) **3,5** (tre virgola cinque) per mille per abitazione principale e pertinenze, con conferma detrazione fissa di € 200,00 (duecento) per le categorie A1/A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette "di lusso");
 - b) **3,8** (tre virgola otto) per mille con detrazione di euro 200,00 (duecento) per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
 - c) **10,6** (dieci virgola sei) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, aree edificabili, aree agricole);
 - d) **8,4** (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale "C1" relativa a "negozi";
 - e) **6,5** (sei virgola cinque) per mille per immobili ad uso residenziale locati a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;
 - f) **10,3** (dieci virgola tre) per mille per gli immobili ad uso residenziale locati a canone di mercato con contratto registrato: verranno sottoposte alla medesima aliquota del 10,3 anche le pertinenze incluse nel contratto di locazione; ai fini del calcolo dell'imposta, sono ammissibili una pertinenza per categoria catastale "C2" (cantina) ed una per categoria catastale "C6" (autorimessa);
 - g) **0** (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133;
- 2) di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il bilancio di previsione 2022 – 2024 entro i termini previsti, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito presenti consiglieri con voti favorevoli voti contrari e voti astenuti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, è statuito che: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;

Dato atto che, al fine di elaborare un nuovo testo regolamentare per disciplinare il nuovo canone, è stato creato nel mese di gennaio 2021 un gruppo di lavoro intersettoriale tra i settori Entrate, Suap-Commercio, Polizia Locale, con cui ha collaborato in sinergia anche la società partecipata "in house", in quanto gestore dei precedenti prelievi (cosap e pubblicità), che sono stati sostituiti dal canone unico patrimoniale e che – dal luglio 2021 – gestisce la nuova entrata patrimoniale;

Rilevato che dall'impegno del gruppo di lavoro è derivato il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 29/03/21;

Dato atto che il gruppo intersettoriale periodicamente si riunisce per trovare soluzioni per questioni concrete (attuazione riorganizzazione modalità di gestione entrata, attivazione nuove modalità di pagamenti, controllo normativa e disposizioni regolamentari) e che, dalle verifiche effettuate, sono emerse una serie di proposte di modifica ed integrazioni al regolamento approvato, che riassunte nell'allegato A, che forma parte integrante della presente (modifiche che si riferiscono nello specifico ai gazebo, pedane, dehors nell'articolo 33, alla disciplina delle insegne di cui all'articolo 50, alle modalità di installazione degli impianti di cui all'articolo 12 dell'allegato C – piano generale degli impianti pubblicitari);

Rilevato, altresì, che il settore entrate ha riscontrato delle minime difformità nei coefficienti dei millesimi di cui all'allegato B del regolamento finalizzati al calcolo delle tariffe (che ri-

mangono invariate), pertanto, dopo aver controllato tutti i coefficienti per eliminare le piccole differenze, ha elaborato la nuova tabella che sostituirà l'allegato B precedente, confermando le tariffe senza variazioni;

Richiamata la delibera di G.C. n. 145 del 19/11/2021, che ha approvato le tariffe relative al canone unico patrimoniale e al canone dei mercati e che ha recepito per il 2022 i nuovi coefficienti corretti con invarianza di imposizione tariffaria;

Richiamato l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs n.267/2000;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche al testo del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 10 del 29/03/2021 per l'applicazione del canone unico patrimoniale riassunte nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di approvare i corretti coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente, in sostituzione dell'allegato B – coefficienti moltiplicatori per calcolo tariffa canone relativo al testo di regolamento di cui alla delibera sopra citata, dando atto che le tariffe restano invariate;
- 3) Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L. ed all'aggiornamento del *Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale* inserendovi le modifiche approvate con questo provvedimento;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di assicurare l'approvazione del bilancio nei termini previsti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 - RIVISTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, commi 641 - 668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Considerato che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, che recita “*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”, non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

Rilevato, quindi, che per la predisposizione delle tariffe TARI 2022 sia necessario disporre del Piano Economico Finanziario, determinato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif;

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiorna-

mento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” pubblicata sul sito www.arera.it in data **4 agosto 2021**;
- l’articolo 2.3 della Delibera sopra citata ha stabilito che “*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*”;

Atteso che sono molteplici gli elementi che l’Autorità aveva stabilito di “[...] adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge” tra cui:

- *rpia* (il tasso di inflazione programmata);
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022;
- il tasso di remunerazione del capitale investito;
- gli schemi tipizzati, quindi una tabella ed una relazione di accompagnamento;

Vista la Delibera **26 ottobre 2021** 459/2021/R/rif avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;

Richiamata la Determina **4 novembre 2021** n. 2/2021 – DRIF rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;

Osservato che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito www.arera.it in data venerdì 5 novembre 2021 ed è quindi risultato accessibile in data lunedì **8 novembre u.s.**;

Rilevata la scadenza del bilancio di previsione, fissata al 31 dicembre 2021, e considerate le tempistiche di sviluppo per l’iter procedurale della delibera di approvazione dello stesso in Consiglio Comunale, che prevede tempistiche di deposito pari a 20 (venti) giorni per questo Comune, in base al Regolamento di Contabilità;

Considerato che, per poter procedere alla determinazione delle tariffe TARI, si rende necessario aver concluso il percorso di validazione del Piano Finanziario 2022 - 2025 ed è comunque prevedibile un lasso di tempo necessario al completamento delle procedure informatizzate di elaborazione dei dati richieste dall’Autorità stessa;

Dato atto che, alla luce di quanto indicato ai punti precedenti, il tempo a disposizione per poter predisporre un Piano Finanziario completo si è rivelato decisamente ridotto a causa della tardiva pubblicazione della documentazione dell’Autorità che, come indicato ai punti precedenti, ha atteso fino al **5 novembre** per rendere disponibili tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori di predisposizione del nuovo Piano Finanziario;

Richiamato l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che "Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";

Visto che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto, altresì, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Considerato che, nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006, è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Richiamato anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*;

Considerato che, alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti, emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli E.T.C. è assunto direttamente dai Comuni;

Preso atto che la nostra società partecipata "in house", in qualità di gestore del servizio rifiuti, sta analizzando le nuove disposizione pubblicate da ARERA in novembre e si è già attivata nella raccolta gravosa di tutti i dati richiesti, tuttavia, non riuscirà, data la complessità dei criteri da applicare per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, ad elaborare una proposta di piano finanziario per la parte di propria competenza in tempi brevi, considerato anche l'obbligo del Comune, in quanto E.T.C., di verificare i dati trasmessi dal gestore e di procedere alla fase della validazione dei medesimi: non ci sarebbe il tempo tecnico per la procedura della validazione preliminare al deposito dei documenti propedeutici al bilancio, non si riuscirebbe a rispettare il termine dei 20 giorni prima della seduta di Consiglio Comunale stabilita per l'approvazione;

Datto atto della Consultazione 12 ottobre 2021 - 422/2021/R/rif con cui ARERA ha confermato gli orientamenti finali in merito alla procedura di “*Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

Rilevata l’assenza di informazioni definitive relative alla regolazione della qualità dal momento che ARERA ad oggi non ha ancora pubblicato la deliberazione definitiva con la quale vengono indicati gli standard minimi del servizio a cui fare riferimento;

Osservato che il testo degli “orientamenti finali” sopra citato prevede che l’Ente Territorialmente Competente **entro il 31 marzo 2022** “*determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore per tutto il periodo di regolazione, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla [...] tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.*”;

Considerato che, come facilmente intuibile, la valorizzazione degli oneri necessari all’adeguamento – componente imprescindibile del Piano Finanziario 2022-2025 come disciplinato nel MTR-2 (costo previsionale CQ) - potrà avvenire solo nel momento in cui l’Autorità fisserà le regole e gli standard a cui i gestori dovranno adeguarsi a seguito della determinazione da parte dall’Ente Territorialmente Competente di quanto indicato al punto precedente;

Preso atto della tardività con la quale sono stati resi noti i documenti di base a cui i Gestori dovranno fare riferimento per la produzione del proprio Piano Finanziario grezzo 2022 – 2025;

Dato che, anche qualora tempestivamente disponibili i PEF grezzi dei singoli Gestori, l’attività dell’Ente Territorialmente Competente (Comune) prevederà una complessità operativa, incompressibile nelle tempistiche, stante anche la rilevanza notevole delle conseguenze che la determinazione dei costi efficienti comporteranno in ordine ai riflessi sul bilancio comunale e sul rapporto tributario con i contribuenti;

Rilevato ulteriormente che, alla data odierna, mancherebbero tempistiche congrue per portare a termine il delicato compito di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, che – come indicato all’articolo 28 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – “*concerne almeno la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel P.E.F. rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti*”;

Considerato che:

- l’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 aveva stabilito che: “***Limitatamente all’anno 2021***, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021” e che tale facoltà non è più applicabile per l’anno 2022;

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non sono emerse notizie attendibili in merito ad eventuali proroghe della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, che resta fissata al **31 dicembre 2021**, come sopra indicato;

- conseguentemente non si ritiene opportuno alla data odierna ipotizzare di rinviare l’approvazione delle tariffe TARI 2022, non essendo emersa alcuna rassicurazione sulla possibilità

di procedere ad un'adozione legittima delle stesse successive all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto che il Comune di Bollate si trovi ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario TARI 2022 - 2025 validato, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e che, pertanto, nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l'unico importo attendibile da prendere in considerazione per la determinazione delle tariffe, sia unicamente quello determinato per l'anno precedente;

Richiamato il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dalla società "AP-PA" con relazione assunta al n. 10203 in data 8/03/2021 al nostro protocollo, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

Rilevato che il Piano finanziario TARI di cui al punto precedente è stato oggetto di adozione da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 29/03/21;

Dato atto che, alla data odierna, assumendo quanto prescritto ai punti precedenti, le tariffe possono essere determinate dall'applicazione della metodologia di calcolo in uso presso questo Comune, assumendo come valore di partenza quello del Piano Finanziario 2021, da ripartire sulle utenze domestiche e non domestiche e poi sulle diverse categorie, in base alle posizioni debitorie presenti nella banca dati TARI comunale;

Considerato che, qualora il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, qualora consentita normativamente dall'eventuale intervento di una disciplina che provveda a differenziare il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello del bilancio di previsione, al momento proposta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per l'inserimento di tale disposizione nel c.d. "Pacchetto Fiscale", attualmente oggetto di esame presso la Commissione Finanze del Senato;

Rilevato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Preso atto, quindi, che in ogni caso le tariffe approvate dal Comune per la TARI diventeranno applicabili solo a decorrere dal 1° dicembre 2022 stante quanto riportato al punto precedente;

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 i coefficienti moltiplicatori in base ai quali sono state elaborate le tariffe negli anni 2014 -2021 (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previsti nel D.P.R. 158/99), tramite i seguenti criteri: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Ritenuto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 26 del Regolamento TARI vigente, di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze per il versamento della Tassa Rifiuti;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2022 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2022 la suddivisione della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente di 70% (€ 2.879.333,80) e 30% (€ 1.234.000,20), per coprire un importo complessivo presuntivo di € 4.113.334,00;
3. di confermare per l'anno 2022 i coefficienti moltiplicatori in base ai quali sono state elaborate le tariffe negli anni 2014 -2021 (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previsti nel D.P.R. 158/99) attraverso i seguenti criteri: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti delle utenze domestiche entro il mese di aprile, con scadenze di pagamento 30 aprile e 31 ottobre 2022, mentre per i contribuenti delle utenze

non domestiche saranno inviati nel mese di giugno, con scadenze di pagamento 30 giugno e 30 novembre 2022;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare le tariffe TARI 2022 entro i termini previsti per il bilancio di previsione 2022 – 2024, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a) l'art. 151, comma 1°, del d.lgs. 267/00 stabilisce la scadenza del termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;
- b) l'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00, inserisce obbligatoriamente, tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18 aprile 1962 n. 167, L. 22 ottobre 1971 n. 865, L. 5 agosto 1978 n. 457), che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che da parte del C.I.M.E.P. sono state completate le procedure di trasferimento di tutti i lotti di E.E.P. di cui alla legge n. 167/62 s.m.i. realizzati sul territorio bollatese;

Richiamate le delibere di C.C. n. 22 del 4/07/2013, n. 24 del 10/06/2014, n. 23 del 24/07/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 18 del 6/03/2017, n. 8 dell'11/02/2019, n. 62 del 20/12/2019 e n. 14 del 30/03/2021, con cui si è stabilito di confermare una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione ai soggetti che, in sede di stipula dell'atto di trasformazione del diritto di superficie, versano tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione: si precisa che tale riduzione non è valida nei casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa non collegata come pertinenza ad altro alloggio di Legge 167/62 e s.m.i.;

Dato atto che per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui si applicano le disposizioni del Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

Dato atto che, con il D.L. n. 77, convertito con legge n. 108 del 29/07/2021, sono state introdotte tramite l'art. 22 bis modifiche nei criteri di calcolo del corrispettivo per la trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà: l'applicazione delle nuove disposizioni comporta una notevole riduzione degli introiti derivanti da queste procedure, pertanto, si è creato un gruppo di lavoro con ANCI Lombardia e altri Enti grandi (Milano, Bologna, Ferrara, Venezia) per approfondire le tematiche e presentare una relazione contenente proposte per ritornare alla precedente normativa vigente dal 1998;

Preso atto che A.N.C.I. ha presentato una serie di emendamenti alle disposizioni di cui all'articolo 22 bis introdotto con il D.L. n. 77 sopra citato, che sostanzialmente prevedono un

ritorno alla normativa precedente e che probabilmente saranno recepite nella legge di Stabilità che è in corso di approvazione in Parlamento;

Dato atto che sono state sospese prudenzialmente - in attesa di una soluzione definitiva a livello normativo e di chiarimenti - le istanze di trasformazione del diritto di superficie e rimozione dei vincoli residui pervenute dagli inizi di settembre sia al fine di garantire le entrate di bilancio, sia al fine di garantire parità di trattamento tra medesimi acquirenti di uno stesso lotto in periodi di tempo differenti;

Premesso quanto sopra, in attesa di un nuovo intervento del legislatore, con decorrenza da gennaio 2022, si approverà per ciascuna domanda di adesione alla trasformazione o alla rimozione dei vincoli residui, che perverrà al protocollo del Comune, considerando anche quelle pervenute da settembre 2021 a dicembre 2021, un calcolo specifico del corrispettivo dovuto con apposito provvedimento determinativo, in applicazione delle disposizioni legislative che saranno vigenti dal 1° gennaio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere, nel corso del 2022, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo delle sotto elencate Convenzioni tramite perizia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Milano – Servizi Estimativi:

- 1 Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
- 2 Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli astenuti

DELIBERA

- 1 Di approvare la cessione in diritto di proprietà delle aree incluse nei seguenti lotti per l'esercizio 2022: BO1, BO/2 3^ var. 34, BO3, BO4, BO5, BO6, BO8, BO12, 2BO13, 2BO14, 2BO15, 2BO16, 2BO17 bis;
- 2 di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2022, si approverà per ciascuna domanda di adesione alla trasformazione o alla rimozione dei vincoli residui che perverrà al protocollo del Comune, considerando anche quelle pervenute da settembre 2021 a dicembre 2021 e sospese prudenzialmente in attesa di chiarimenti normativi, un calcolo specifico del corrispettivo dovuto con apposito provvedimento determinativo, in applicazione delle disposizioni legislative che saranno vigenti dal 1° gennaio 2022;
- 3 di procedere, nel corso dell'esercizio 2022, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo delle sotto elencate Convenzioni tramite perizia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Milano – Servizi Estimativi:

- a) Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
- b) Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;
- 4 di dare atto che per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;
- 5 di demandare alla responsabile settore Entrate l'attuazione di tutte le procedure finalizzate alla stipula degli atti di trasformazione delle aree in diritto di superficie e di rimozione dei vincoli convenzionali;

Successivamente, vista l'urgenza che consiste nella necessità di consentire l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti per legge, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli e astenuti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 58, LEGGE N. 133/08 DI CONVERSIONE DEL
D.L. N. 112/08. ANNO 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 95 bis, commi 2 e 4, della Legge Regionale n.12 del 16.03.2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

Richiamate, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente, dall'anno 2011 fino all'anno 2021 per il quale i riferimenti sono: in primo luogo la deliberazione principale n. 15 del 30/03/2021 e la sua integrazione con atto n. 49 del 26/07/2021;

Preso atto che l'Amministrazione, in ossequio agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ad inizio legislatura, confermando quelli del triennio 2019-2021, ritiene opportuno procedere all'alienazione dei seguenti beni patrimoniali, individuati non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e suscettibili di dismissione, pertanto, ritenuti non strategici:

- boxes interrati siti in via Monte Tofane n. 10, già inclusi nei precedenti piani dall'anno 2012, per i quali, dopo ripetute procedure di alienazione tramite asta pubblica per un primo gruppo di unità disponibili, poi proseguite di anno in anno anche per prelazione, risultano perfezionati gli atti di cessione per n. 59 unità (nell'anno 2021 alienati n. 6 boxes). Il Comune è titolare attualmente di n. 21 boxes e 1 posto auto (boxes subalterni nn. 32-33-34-36-46-47-49-62-63-75-80-81-84-85-89-91-92-93-94-96-99 e n. 112 posto auto) all'interno del complesso di via Tofane n. 10, nel cui piano interrato sono presenti n. 81 subalterni catastali (80 boxes e 1 posto auto), dal subalterno 32 al subalterno 112, identificati al foglio 45 mappale 520: a seguito di riscontro ricevuto da parte della partecipata Gaia Servizi srl, la quota libera e disponibile, in assenza di vincoli (ed escluso un solo box sub. 32 a disposizione per deposito materiale della società partecipata), è rappresentata da n. 2 unità catastali (sub n. 80 e sub. 112), e sarà oggetto di nuova asta pubblica, con prezzo a base d'asta secondo quanto stimato con perizia da tecnico comunale, concedendo possibilità di rateizzazione nell'arco temporale massimo di cinque anni senza interessi, o, in alternativa, in caso di pagamento in unica rata

con riduzione del 20% del prezzo di aggiudicazione; le due unità a boxes/posto auto poste in vendita sono elencate nell'Allegato "A";

Considerato che, per le residue unità di boxes comunali di via Monte Tofane n. 10, nella fattispecie le diciannove unità catastali identificate ai subalterni nn. 33-34-36-46-47-49-62-63-75-81-84-85-89-91-92-93-94-96-99, la società partecipata "in house" sta effettuando una verifica approfondita per selezionare quali potranno essere concessi in locazione (rinnovi di contratti e nuovi contratti) a soggetti interessati e solvibili e quali saranno oggetto di risoluzione per inadempimento per occupanti morosi (non essendo i boxes classificati immobili primari): per i boxes nuovamente assegnati in locazione, questo Ente inviterà singolarmente i nuovi locatari ad aderire all'esercizio del diritto di prelazione con proposta di acquisto ai medesimi costi e modalità della procedura d'asta, secondo la perizia depositata presso il Servizio Demanio e Patrimonio;

Verificato che, dall'esame della documentazione presente nell'archivio dell'Ufficio Patrimonio, comprovante la piena e libera proprietà degli immobili sopra individuati, risultano gli atti di provenienza degli stessi immobili sopra descritti per quanto attiene alle modalità di alienazione;

Rilevata, inoltre, l'importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale di aree e strade di interesse pubblico, già di fatto facenti parte del patrimonio comunale, e considerato opportuno utilizzare lo strumento del citato art. 58, che stabilisce ai commi 3 - 5:

3. "Gli elenchi di cui al comma 1 (elenchi dei beni da valorizzare o da dismettere), da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto".

4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura".

5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge".

Premesso quanto sopra, verrà utilizzato lo strumento concesso dal legislatore per regolarizzare le aree facenti parte del patrimonio comunale ma per le quali il Comune era finora privo di titolo, inserendole nell'elenco dichiarativo di cui **allegato "B"**, che forma parte integrante della presente, nonché, costituisce parte della regolarizzazione a cui seguiranno altre fino a sistemazione e regolarizzazione della titolarità delle aree già di fatto in possesso del Comune;

Constatato che:

- in data 5/04/85 il Comune rilasciava ai coniugi P.F. e M. M. la concessione edilizia n. 290/84 per la realizzazione di una casa di civile abitazione sull'area di loro proprietà sita in via Ferraris/Legnano di cui al mappale 112 del fg. 37;

- contestualmente il Comune imponeva ai medesimi soggetti l'impegno a cedere gratuitamente una porzione d'area sul fronte del lotto per una lunghezza di circa 19 metri e 4,20 metri di larghezza per l'ampliamento della strada di via Galileo Ferraris;

- la sopra citata obbligazione è stata formalizzata con atto notarile n. 25519 di repertorio del 19/12/1984 con autentica del notaio dr. Massimo Mezzanotte, notaio in Milano (atto di vincolo non edificandi su area e costituzione di servitù di uso pubblico);

- è stato realizzato unicamente il marciapiede da oltre vent'anni rispetto all'iniziale progetto di ulteriore ampliamento della carreggiata stradale e non è mai stato formalizzato il definitivo atto di trasferimento della porzione con superficie di mq. 30 (di fatto marciapiede da un pe-

riodo ultraventennale), identificata catastalmente alla particella 138 del fg. 37 (con frazionamento del 1978 dall'originario mappale 112);

- il defunto sig. R. M. (deceduto in data ...omissis...) è diventato successivamente proprietario dell'area di cui trattasi ed i suoi eredi (...omissis...), in data 17/08/21, ns. prot. n. 0034465, hanno presentato dichiarazioni con cui hanno prestato consenso alla cessione gratuita al Comune di Bollate della porzione immobiliare identificata al Catasto Terreni al fg. 37 mapp. 138, qualità "seminativo", classe 1, superficie 30 metri, reddito domenicale euro 0,19, reddito agrario euro 0,19, già di fatto marciapiede appartenente al patrimonio comunale;

Verificato che, per la suddetta procedura di acquisizione come sedimi stradali, si è generata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e dell'uso pubblico ultra-ventennale, per cui il Comune si impegna all'acquisizione definitiva mediante revisione catastale ex art. 31 L. 448/98 della particella catastale ricadente in area ad uso pubblico, per le quali le proprietà hanno dichiarato la volontà di cessione gratuita al demanio stradale comunale, come in atti relativi a:

H area su cui insiste il marciapiede, sito in via Ferraris angolo via Legnano, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Bollate del fg. 37 al mappale 138, qualità "seminativo", classe 1, superficie 30 metri, reddito domenicale euro 0,19, reddito agrario euro 0,19: la predetta unità sarà, pertanto, inserita nell'elenco dichiarativo **allegato "B"** al fine dell'acquisizione formale in piena proprietà al patrimonio indisponibile comunale, mediante dichiarazione in tal senso presentata agli atti del Servizio Demanio e Patrimonio con prot. n. 0034465 del 17/08/2021;

Considerato che, successivamente alla procedura di cui ai precedenti capoversi, di tale elenco sarà formato apposito avviso che verrà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree relative in favore del Comune;

Rilevato necessario concludere in via definitiva tramite una transazione bonaria la complicata vicenda urbanistica relativa al "PII La Fabbrica" di via Tito Speri con la cessione di alcuni beni, svincolati da ogni gravame tramite atto n. 2045/1546 di repertorio del 26/06/2020 del notaio dr.ssa Marvulli, con finalità di "datio in solutum" a compensazione degli obblighi convenzionali (pari ad un importo di euro 720.000,00 per realizzazione struttura extra standard ed euro 150.235,32 per quota residua relativa ad opere di urbanizzazione secondaria) per cui sono in corso trattative con l'assistenza di un legale e che sono individuati nei sotto elencati immobili (vedi **allegato C**):

- n. 5 negozi allo stato "grezzo" e non rifiniti siti in via Tito Speri n. 6 identificati al Catasto Fabbricati al fg. 43 mappale 356 subalterni 7 - 8 - 9 -10 -11 per un valore complessivo calcolato dal Servizio Patrimonio pari ad euro 591.213,375;

- immobile non finito allo stato "grezzo" e non rifinito sito in via Tito Speri n. 22 identificato al Catasto Fabbricati al fg. 43 mapp. 356 sub. 114 categoria F3 (valorizzato in euro 308.838,32 da tecnico incaricato dal Comune per perizia, rispetto al valore di progetto previsto in euro 970.316,61);

- parcheggio pubblico interrato D8 fg. 43 mapp. 356 sub. 113 R.C. euro 2.300,00 (valore catastale euro 156.975,00);

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui al d.lgs. 267/00;

Dato corso alla votazione resa in forma palese....

DELIBERA

1. **di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari anno 2022, costituito dall'elenco dei beni meglio individuati nell'**allegato A**, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dichiarare** gli immobili oggetto del Piano in argomento a patrimonio disponibile, classificazione automatica ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008 e, pertanto, per gli stessi dovranno essere modificati i contenuti inventariali finalizzati alla redazione del conto del Patrimonio;
4. **di approvare**, pertanto, le operazioni di cessione degli immobili di cui all'allegato A;
5. **di ritenere** che l'area inserita nell'elenco di cui all'**allegato "B"**, parte integrante della presente, in base a quanto assentibile dal competente Servizio Demanio e Patrimonio, appartiene al patrimonio comunale da un periodo ultra ventennale e, ai sensi dell'art. 58, commi 3-5, se non interverranno opposizioni dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, questo Servizio provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree incluse nel predetto elenco, siano esse appartenenti al demanio stradale comunale ovvero alle infrastrutture demaniali comunali e al patrimonio indisponibile;
6. di approvare la cessione dei beni di cui all'**allegato C**, parte integrante della presente deliberazione, ai fini della "datio in solutum" di cui all'art. 1197 del Codice Civile per definire in via bonaria le questioni pendenti con la società "G.E.C. s.r.l." per il "PII La Fabbrica";
7. **di prendere atto** del decreto sindacale conferito alla Responsabile Settore Entrate per lo svolgimento di tutti gli adempimenti e i procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle alienazioni e valorizzazioni degli immobili;
8. **di dare atto** che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2022 – 2024;

e, successivamente, vista l'urgenza di provvedere con tempestività per garantire l'approvazione nei termini previsti per il bilancio di previsione 2022 - 2024, al fine di definire le procedure di alienazione, acquisizione, ed asservimento dei beni sopra citati in tempi brevi, con separata votazione resa in forma palese con il sistema di votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS
175/2016 TUSPP ANNO 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2, lett e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il D. Lgs 175/2016 (modificato dal D.Lgs 100/2017) il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società che svolgono attività omogenee;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- il TUSPP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro: per esattezza i limiti e gli anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSPP);

- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3 bis dell'art 16 del DL 73/2021 ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019”;

VISTO CHE

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato delibera di C.C. n. 27 del 26/06/2017 integrata con la n. 44 del 28.09.2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, e delle revisioni periodiche fino al 2020 il Comune di Bollate risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui all'allegato A);

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Partecipate ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica 2021** allegato alla presente (Allegato A);

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione periodica 2021** delle società partecipate, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che nessuna società richiede un intervento di razionalizzazione, pertanto, il piano è pienamente confermativo del portafoglio di partecipazioni detenuto dall'ente.

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP, con separata votazione resa

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2022-2024 -
AGGIORNAMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

Considerato che è risultato necessario procedere all'aggiornamento del DUP 2022/2024 in seguito alla necessità di modificare i dati di bilancio precedentemente inseriti nel DUP approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19/11/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2022/2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Dato atto che, le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Visto il DUP 2022/2024, aggiornato che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si configura quale Documento Unico di Programmazione 2022/2024 definitivo

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese con il sistema di votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato: "votazioni -----") presenti

.... consiglieri con voti favorevoli, ... astenuti e ... contrari

DELIBERA

- 1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato, che viene incluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che

si configura quale Documento Unico di Programmazione 2022/2024 definitivo Allegato 1)

- 2) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al DUP, come da allegato 2);
- 3) di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1 - DUP 2022-2024
 - Allegato 2 – Parere dei revisori

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere con tempestività, vista l'urgenza di approvare anche il Bilancio di Previsione 2022/2024, per poter dar corso alle attività programmate, con separata votazione resa in forma palese con il sistema di votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato: "votazioni"): presenti consiglieri di cui favorevoli astenuti e contrari

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- L'art. 174, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, che demanda all'organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. del 21/12/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- La Giunta con deliberazione n.147 del 19/11/2021 ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e suoi allegati;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 148 del 19/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 e relativi allegati;
- L'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione finanziario, periodo 2022/2024 e relativi allegati sono stati depositati e messi a disposizione presso l'ufficio segreteria generale in data 30/11/2021.
- Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità era il 13/12/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTE delibere di Giunta Comunale:

- ✓ n. 142 del 19/11/2021 di approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020 ;
- ✓ n. 146 del 19/11/2021 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- ✓ n. 145 del 19/11/2021 di approvazione tariffe anno 2022 relative al canone unico patrimoniale e al canone di concessione per aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

VISTE le delibere adottate dal Consiglio Comunale in merito alle tariffe da applicare ai diversi tributi comunali per l'anno 2022:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2022, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2022, dell'IMU;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina del canone unico;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del , di adozione del piano finanziario e tariffe Tari anno 2022;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. del di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. del /12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del DM n. 14 del 16/01/2018;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 comma 1 del DM n. 14 16/01/2018 che dispone come termine massimo per l'approvazione del Piano Triennale delle opere Pubbliche i novanta giorni successivi dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio;

CIO' PREMESSO, si riassumono qui di seguito le risultanze del bilancio di previsione finanziario periodo 2022/2024, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/11, così come modificato dal D.lgs 126/2014:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022		€ 6.636.444,41	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 653.275,50	€ 265.793,00	€ 265.535,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 18.726.912,70	€ 18.925.334,00	€ 18.975.334,00	€ 19.225.334,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.047.276,36	€ 1.272.009,79	€ 1.272.009,79	€ 1.272.009,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 6.941.062,46	€ 7.254.038,00	€ 7.254.038,00	€ 7.404.038,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 14.863.340,40	€ 2.788.777,22	€ 1.891.681,00	€ 1.881.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 42.578.591,92	€ 30.240.159,01	€ 29.393.062,79	€ 29.782.881,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00
Totale Titoli	€ 56.318.591,92	€ 44.080.159,01	€ 43.233.062,79	€ 43.622.881,79
TOTALE ENTRATE	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Titolo 1 - Spese correnti	€ 28.759.985,22	€ 27.168.419,29	€ 27.190.210,79	€ 26.978.803,79
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 253.275,50	€ 265.793,00	€ 265.535,00	€ 265.535,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 17.288.414,48	€ 2.438.777,22	€ 1.151.598,00	€ 1.736.019,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 46.048.399,70	€ 29.607.196,51	€ 28.341.808,79	€ 28.714.822,79
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.221.174,01	€ 1.286.238,00	€ 1.317.047,00	€ 1.333.594,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00
Totale Titoli	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79
TOTALE SPESE	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79

DATO ATTO altresì che:

- ✓ le risorse dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale;
- ✓ Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto per € 850.000,00 nel 2022, per € 850.000,00 nel 2023 e per € 850.000,00 nel 2024;
- ✓ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022/2024;
- ✓ il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 è contenuto il piano delle tipologie degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali che potrebbero essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) nel corso del triennio 2022/2024 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
- ✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del DUP aggiornato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 29/04/2021 e n. 42 del 29/06/2021, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

DATO ALTRESI' CHE

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- ✓ gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 02/12/2021;
- ✓ il DUP riporta gli indirizzi internet e le e-mail delle società partecipate a cui si rimanda per la documentazione relativa ai propri bilanci;

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP e che in seguito ai controlli effettuati non sono stati rilevati errori ;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ALLEGATO 1), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti degli equilibri, completo dei suoi allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) previsione annuale secondo il piano dei conti;

-) allegati diversi degli enti locali come da D.Lgs 118/2011 n. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7;

g bis) Parametri comuni

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, ALLEGATO 2);

DI APPROVARE il piano degli indicatori di bilancio, ALLEGATO 3);

DI DARE ATTO che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 sono le seguenti:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021		€ 6.636.444,41	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 653.275,50	€ 265.793,00	€ 265.535,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 18.726.912,70	€ 18.925.334,00	€ 18.975.334,00	€ 19.225.334,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.047.276,36	€ 1.272.009,79	€ 1.272.009,79	€ 1.272.009,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 6.941.062,46	€ 7.254.038,00	€ 7.254.038,00	€ 7.404.038,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 14.863.340,40	€ 2.788.777,22	€ 1.891.681,00	€ 1.881.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 42.578.591,92	€ 30.240.159,01	€ 29.393.062,79	€ 29.782.881,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00
TOTALE TITOLI	€ 56.318.591,92	€ 44.080.159,01	€ 43.233.062,79	€ 43.622.881,79
TOTALE ENTRATE	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 28.759.985,22	€ 27.168.419,29	€ 27.190.210,79	€ 26.978.803,79
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 253.275,50	€ 265.793,00	€ 265.535,00	€ 265.535,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 17.288.414,48	€ 2.438.777,22	€ 1.151.598,00	€ 1.736.019,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 46.048.399,70	€ 29.607.196,51	€ 28.341.808,79	€ 28.714.822,79
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.221.174,01	€ 1.286.238,00	€ 1.317.047,00	€ 1.333.594,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00	€ 8.840.000,00
TOTALI TITOLI	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79
TOTALE SPESE	€ 61.009.573,71	€ 44.733.434,51	€ 43.498.855,79	€ 43.888.416,79

DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ALLEGATO 4);

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate, e di provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013.

DI PRENDERE ATTO che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1

- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Successivamente, vista l'urgenza di approvare il bilancio entro i termini di legge, con separata votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000.